

Sent. n. 26/2026 pubbl. il 05/02/2026

Rep. n. 38/2026 del 05/02/2026



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

09 FEB. 2026

IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE
dr. Gianpiero Scoppa

V. S.
Antonio R.
Filiuzzi

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara,

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII iscritto al n. 415/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

[REDACTED], per il tramite dell'OCC Presidium Debitores di Napoli, con il nominato gestore della crisi avv. Federica Vanacore;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti decreti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.1.2025;

letto l'art. 70 CCII;

pronuncia la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 23.10.2025, [REDACTED] ha proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'esposizione debitoria dell'istante è rappresentata, in prevalenza, dal saldo passivo di svariati finanziamenti non onorati, nonché da somme non pagate nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Napoli, Regione Campania e Napoli Obiettivo Valore srl.

Il piano – come modificato a seguito delle precisazioni del credito resa dal Comune di Napoli, da Municipia spa, Ifis Npl Servicing spa, Acqua Bene Comune Napoli - prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, nonché il pagamento parziale nella misura del 15 % dei debiti di natura chirografaria con la messa a disposizione dei creditori della somma di € 2.800,00, quale TFR che maturerà entro il 2028, e della somma di € 24.598,60 da corrispondersi in n.89 rate mensili di cui n.88 di € 277,52 e l'ultima di € 211,58, per un totale complessivo restituito di € 27.398,60.

L'istante è titolare solo di un reddito mensile medio di € 1.934,00 da lavoro dipendente ed il suo nucleo familiare è rappresentato dallo stesso e dalla moglie [REDACTED]. Rappresenta l'istante che la causa del sovraindebitamento è da rinvenire in una rilevante forma di ludopatia, patologia che lo avrebbe indotto ad investire parte sostanziale del proprio reddito nel gioco d'azzardo rispetto a cui si è sottoposto ad un percorso terapeutico, come da documentazione in atti.

Con decreto del 15.11.2025 veniva fissata l'udienza di omologa dichiarando l'ammissibilità della proposta e del piano.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori e non sono da questi pervenute osservazioni, così come precisato dal gestore della crisi



con le relazioni depositate in data 12.12.2025, 8.1.2026 e 16.1.2026. L'OCC in tali relazioni dava altresì atto delle precisazioni di credito intervenute che avevano reso necessarie la modifica del piano e dell'ammortamento. In particolare: in data 12.11.25 il Comune di Napoli comunicava il proprio credito nei confronti dell'odierno proponente, quantificandolo nella somma complessiva di € 1.248,00; in data 18.11.2025 perveniva pec da parte di Municipia spa che comunicava l'assenza di crediti da riscuotere; in data 8.1.2026 perveniva pec da parte del creditore Ifis Npl Servicing spa che precisava il proprio credito indicando l'ulteriore posizione derivante dal D.I. n.3394/2024 per un credito totale di € 6.403,26; in data 14.1.2026 perveniva pec da parte del creditore Acqua Bene Comune Napoli che precisava in € 7.065,08 l'insoluto vantato nei confronti del proponente.

Il gestore, pertanto, provvedeva a modificare il piano al fine di tenere conto delle precisazioni di credito intervenute così che occorre far riferimento alla versione da ultimo depositata in data 16.1.2026.

All'udienza del 22.1.2026 questo Giudice si riserva la decisione sull'istanza di omologa.

Tanto brevemente premesso, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] (come da piano aggiornato dall'OCC e depositato in data 16.1.2026).

Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla base della residenza dell'istante, vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che la ricorrente, attualmente inoccupata, ha debiti insoluti riferibili esclusivamente legate all'acquisto ed alla ristrutturazione della casa di abitazione.

Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento, atteso che l'istante è titolare di un reddito mensile di € 1.934,00 a fronte di impegni finanziari mensili di € 1.232,07 oltre le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare stimate in € 1.540,00

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo, dall'analisi del ricorso e della documentazione allegata non sono emerse condotte gravemente colpose tali da pregiudicare l'ammissibilità del piano, anzi emerge che il sovraindebitamento sia stato generato dalla ludopatia in cui il debitore è incorso.

In base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi l'accesso alla procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, non richiede più la prova, da parte del debitore consumatore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCI, ovvero la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore.

Nell'attuale assetto delineato dal CCII, come attentamente osservato dal Tribunale di Avellino nella sentenza dell'11.4.2023, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. *shock* esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".



Nel caso che ci occupa il sovraindebitamento dell'istante è ricollegabile alla ludopatia da cui è affetto il ricorrente, oggetto di riscontro da parte della unità sanitaria locale. Dalla relazione dell'OCC emerge come la condizione di sovraindebitamento del ricorrente sia stata determinata dalla ludopatia ed in relazione a tale patologia, lo stesso ha iniziato un percorso di riabilitazione.

La giurisprudenza di merito ed esclude la sussistenza di una condizione soggettiva ostativa, ossia la colpa grave nell'ipotesi di debitore ludopatico (Trib. Catania 6 giugno 2024, Trib. Santa Maria Capua Vetere 20.7.2023) allorché cioè l'assunzione di obbligazioni per ragioni voluttuarie, ad esempio per il gioco o le scommesse, viene posta in essere in chiave patologica.

Per tutte le suesposte valutazioni, in assenza di osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta, il piano deve essere omologato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED] e dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti e circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

provvedere ad aprire un conto della procedura;

accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII;

depositare una relazione finale alla scadenza del termine di esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Napoli.

Napoli, 5.2.2025

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara



